est sesia
consorzio di irrigazione e bonifica

ELEZIONI CONSORZIALI QUINQUENNIO 1/1/2020-31/12/2024

COMITATO ZONA SPECIALE VALLE DEL TICINO

LISTA DEI CANDIDATI

- 1^ Fascia di contribuenza
  FRANCHINI CARLO, nato a Pavia l'11/06/1966
  MEZZADRA ERNESTINO, nato a Cava Manara il 29/11/1951
  PALLADINO CARLO, nato a Gropello Cairoli (PV) il 16/05/1960

- 2^ Fascia di contribuenza
  BOSONI ENRICO, nato a Pavia il 07/08/1953
  CECCO GIANCARLO, nato a Pavia il 30/03/1961

- 3^ Fascia di contribuenza
  BRESCIANI DOMENICO, nato a Leno il 10/06/1947
  CHIAVASSA MICHELE, nato a Ruffia il 25/07/1948
  DESIGIS GIOVANNI, nato a Pavia il 17/10/1947
  TACCONI GIANLUCA, nato a Pavia il 05/04/1970

MODALITA' DI ESPRESSIONE DEL VOTO

1) Le persone fisiche aventi diritto al voto (con esclusione dei rappresentanti delegati della comunione, di tutori e curatori) possono farsi sostituire da altro Consorziato, avente diritto al voto ed appartenente alla medesima fascia, mediante delega conferita con atto sottoscritto, autenticato dal Notaio o dal Segretario comunale o da un Funzionario dell'Associazione almeno tre giorni lavorativi prima del giorno previsto per l'elezione. La delega, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, è consegnata al momento del voto direttamente al Presidente del seggio.
2) Ciascun soggetto può esercitare non più di due deleghe. Di tale circostanza il delegato dovrà dare atto, al momento dell'espressione del voto, con la sottoscrizione di apposita dichiarazione di responsabilità.
3) Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli Organi in carica, nonché ai dipendenti dell'Associazione.
4) Per gli organismi associativi il voto può essere validamente espresso dai soggetti di cui agli articoli 36 e 41 del Codice Civile. Per le persone guridiche e per i soggetti collettivi il diritto di voto è esercitato da loro rappresentanti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, dall'atto costtitutivo o dallo Statuto.
5) In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario ovvero da altro intestatario al quale sia stata conferita delega congiunta dalla maggioranza della comunione, autenticata nelle forme di legge (art. 21, comma 2, D.P.R. n° 445/2000). La delega è consegnata al momento del voto direttamente al Presidente del seggio che ne prende nota nel verbale di seggio.
6) Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi il diritto di voto è esercitato da loro rappresentanti o dai soggetti delegati, nei casi e nei modi previsti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
7) Per i minori e gli interdetti, per i falliti, per i sottoposti ad amministrazione giudiziaria il diritto di voto è esercitato dai tutori o dai curatori o dagli amministratori.
8) I documenti attestanti la qualità di rappresentante o di delegato dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, sono consegnati al momento del voto direttamente al Presidente del seggio che ne prende nota nel verbale. A tal fine, è richiesta la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore.
9) In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario ovvero da altro intestatario al quale sia stata conferita delega congiunta dalla maggioranza della comunione, con atto sottoscritto e autocertificato con allegata fotocopia dei documenti di identità dei deleganti. La delega è consegnata al momento del voto direttamente al Presidente del seggio.
10) Gli aventi diritto esprimono il voto per una lista riportata sulla scheda relativa alla propria fascia contributiva di appartenenza. E' possibile esprimere la preferenza per l'intera lista; è altresì ammessa l'espressione di una preferenza per un candidato della lista votata. La preferenza per un candidato assegna il voto anche alla lista corrispondente.
11) Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni (ore 16) si trovino nell'apposita sala saranno ammessi a votare. Nella sala delle votazioni è ammessa la presenza di un rappresentante per ogni lista.
12) Le elezioni saranno valide qualunque sia il numero dei votanti.